



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio IX - PENSIONI

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana

Oggetto: DM 727 del 15/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza **1° settembre 2019**. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

In allegato alla presente si trasmette la circolare ministeriale, condivisa con l'INPS, in attuazione del DM 727 del 15/11/2018, con la quale vengono dettate le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2019.

Il predetto DM fissa al **12 dicembre 2018** il termine ultimo per la presentazione da parte di **tutto il personale del comparto scuola**, delle istanze di cessazione dal servizio e delle eventuali revoche.

Per i **Dirigenti Scolastici** il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio è fissato, invece, al **28 febbraio 2019**.

Pertanto, tutti coloro che intendano dare le dimissioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019, dovranno:

- 1. Presentare istanza di cessazione dal servizio, ESCLUSIVAMENTE, attraverso la procedura web POLIS "Istanze ON LINE" disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it);**
- 2. Presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente all'INPS;**

Si sottolinea che è indispensabile presentare la domanda di dimissioni per poter successivamente accedere al trattamento pensionistico. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza, sono quelli riportati nell'apposita tabella allegata alla circolare ministeriale.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, c. 257, della L. 208/2015, modificato dall'art. 1, c. 630 della L. 205/2017, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate in formato cartaceo sempre entro il **12 dicembre 2018** ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

Accertamento del diritto alla pensione

L'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato da parte delle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che verranno comunicati con una nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancato diritto al personale scolastico che abbia prodotto domanda di dimissioni.

Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro

Come è noto il decreto legge n. 90/2014 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico è stato abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992 confluito nell'art. 509, comma 5 del decreto legislativo n. 297/1994.

Tuttavia, l'art. 1, comma 257 della legge 208/2015 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età.

Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio oltre il limite di età per raggiungere il minimo pensionistico. **Ne consegue che nel 2019 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.**

E' inoltre necessario richiamare l'attenzione su quanto previsto dalla l. 125/2013, la quale fornendo l'interpretazione autentica dell'art. 24, c. 4 della l. 201/2011 (riforma Fornero), ha statuito che **il limite per il collocamento d'ufficio (65 anni per i dipendenti dello Stato) non è stato modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il dipendente ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.**

I provvedimenti per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il raggiungimento del limite d'età, dovranno essere emessi dalle istituzioni scolastiche entro il 28 febbraio 2018 e trasmessi, via PEC, a questo Ufficio e all'INPS - sede metropolitana di Milano.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare ampia e tempestiva diffusione della presente circolare a tutto il personale.

Il dirigente
Yuri Coppi

Documento firmato digitalmente

YC/cp

Referente

Funz. Amm.vo Carmela Pugliese
02.92891.474
carmela.pugliese.mi@istruzione.it



Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica
per la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d' Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

e, p.c.

Al Capo Dipartimento
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: DM 727 del 15/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M 727 del 15/11/2018 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2019 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2019

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. fissa, all'articolo 1, il termine finale del 12 dicembre 2018 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 12 dicembre deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

- I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 12 dicembre 2018.

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2019. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento

**Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo
Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della legge n.214/2011**

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2019	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2019		

Pensione anticipata art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2019	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
		Anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi

**Regime sperimentale donna
art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e s. m.**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2015 e 31 luglio 2016	Anzianità contributiva di 34 anni 11 mesi e 16 giorni arrotondati a 35 anni maturati al 31 dicembre 2015	57 anni e 7 mesi maturati al 31 luglio 2016
